

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE
IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con delibera consiliare n° 21 del 29/04/2021

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Articolo 2 – Disposizioni Generali
Articolo 3 – Presupposto del canone
Articolo 4 – Soggetto passivo
Articolo 5 – Definizioni
Articolo 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Articolo 7 – Rilascio della concessione
Articolo 8 – Criteri per la determinazione della tariffa
Articolo 9 – Criteri per la determinazione del canone
Articolo 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 11 – Rimborsi e compensazione
Articolo 12 – Ravvedimento Operoso
Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone
Articolo 14 – Sanzioni e indennità
Articolo 15 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Articolo 16 – Sospensione dell'attività' di vendita
Articolo 17 – Autotutela
Articolo 18 – Il Funzionario Responsabile
Articolo 19 – Riscossione coattiva
Articolo 20 – Regime transitorio
Articolo 21 – Disposizioni finali

ALLEGATI:

- **ALLEGATO A:** Classificazione del Comune in categorie in relazione alle occupazioni di suolo pubblico
- **ALLEGATO B:** Prospetto delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Gambettola, anche in ottemperanza al disposto del D.Lgs n. 114/98, L.R. E.R. n. 12/1999 e s.m.i., delibera di G.R. E.R. n. 1368/1999, D.Lgs n. 59/2010 e Delibera di G.R. E.R. n. 485/2013.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per ciò che non è disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio al Regolamento del mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 48/2002 e s.m.i.

Articolo 2 – Disposizioni Generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
3. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 3 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000

abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- b) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato giornaliero: l'evento che si svolge a cadenza settimanale che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- e) per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, o i suoi aventi causa;
- f) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure non ancora assegnati.
- g) per spuntisti: gli operatori che, non essendo titolari di concessioni di posteggio, aspirano ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 7 – Rilascio della concessione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento del mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 48/2002 e s.m.i. ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al regolamento di cui al comma precedente, precisando che viene riconosciuta l'esenzione per la durata della sosta di cui all'art. 39 del medesimo regolamento.

Articolo 8 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 842 della Legge 160/2019, alla quale viene applicato il corrispondente coefficiente per la determinazione della tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
3. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata nell'allegato B frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 40%, come previsto nell'allegato B del presente regolamento.
5. Per le occupazioni effettuate in occasione di mercati di produttori agricoli, disciplinati ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007 che da attuazione alla L. 296/2006, art. 1 comma 1065, si applicano le medesime tariffe previste per i mercati che hanno carattere ricorrente e con cadenza settimanale, di cui all'allegato B del presente regolamento.
6. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono espressi in prima applicazione in sede regolamentare e successivamente con delibera di Giunta Comunale.
7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
8. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9 – Criteri per la determinazione del canone

1. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A del presente regolamento, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Nel caso in cui il posteggio sia fornito di allaccio all'energia elettrica su impianto comunale, al canone determinato ai sensi del presente articolo, si applica in aggiunta, per ciascun anno di utilizzo, l'importo forfettario di cui all'Allegato B.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Articolo 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in massimo 3 rate di pari importo scadenti il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante, nel caso in cui la variazione venga richiesta oltre il 31 gennaio. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante, nel caso in cui la variazione venga richiesta oltre il 31 gennaio. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 12 – Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 14 – Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in Euro 100,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 15 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro

amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 16 – Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 10 giorni di mercato.
2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria entro il termine di 30 giorni. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione della concessione all'occupazione del suolo pubblico per 4 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 4 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 6 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 6 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, verrà avviato il procedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevederà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate.

Articolo 17 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 18 – Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20 – Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Eventuali versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO A: Classificazione del Comune in categorie in relazione alle occupazioni di suolo pubblico

	DENOMINAZIONE/ COGNOME	NOME	CLASSIFI- CAZIONE AMMINI- STRATIVA	1 CATEGO- RIA: CENTRO STORICO	2 CATEGORIA: AREE PERIFERI- CHE
Via	ADAMELLO		comunale	X	
Via	ALA		comunale	X	
Via	ALFIERI	VITTORIO	comunale	X	
Via	ARIOSIO	LUDOVICO	comunale	X	
Via	BALDONA		vicinale	X	
Via	BARACCA	FRANCESCO	comunale	X	
Via	BATTISTI	CESARE	comunale	X	
Via	BELLINI	VINCENZO	comunale	X	
Via	BERLINGUER	ENRICO	comunale	X	
Via	BOLOGNA		comunale	X	
Via	BOLZANO		comunale	X	
Largo	BOSCHETTI	ANGELO	comunale	X	
Via	BRANCHISE		comunale		X
Via	BUOZZI	BRUNO	comunale	X	
Vicolo	BUOZZI	BRUNO	comunale	X	
Via	CADUTI DI CEFA- LONIA		comunale	X	
Via	CAPANNAGUZZO		comunale	X	X (dal civ 471 a via Mal- vasia lato sx)
Via	CARDUCCI	GIOSUE'	comunale	X	
Vicolo	CARDUCCI	GIOSUE'	comunale	X	
Via	CARSO		comunale	X	
Piazza	CAVOUR Conte di	Camillo Benso	comunale	X	
Via	CERVI, F.LLI		comunale	X	
Via	CONSOLATA		comunale	X	
Vicolo	CONSOLATA		comunale	X	
Via	CORBARA		comunale	X	
Via	COSTA	ANDREA	comunale	X	
Via	CURIEL	EUGENIO	comunale	X	
Via	DE GASPERI	ALCIDE	comunale	X	da S.S. 9 (via Emilia) a via Del Lavoro
Via	DE GASPERI	ALCIDE	comunale	X	da via Del Lavoro a via Pascucci

Via	DEI MONTALI		vicinale	X	
Via	DEL CADORE		comunale	X	
Via	DEL LAVORO		comunale	X	
Piazza	DELLA RESISTENZA		comunale	X	
Via	DELEDDA	GRAZIA	comunale	X	
Via	DELLA PACE		comunale	X	
Via	DELLA ROTAIA		comunale	X	
Via	DELLE LONGANE		comunale	X	X (dal civ 631 alla strada privata che porta a via Roncolo)
Via	DELLO SPORT		comunale	X	
Via	DI VITTORIO	GIUSEPPE	comunale	X	
Via	DON MINZONI	GIOVANNI	comunale	X	
Via	DON STURZO	LUIGI	comunale	X	
Via	DONATI	GIUSEPPE	comunale	X	
Via	EUROPA		comunale	X	
Via	FONDI I°		comunale	X	X (dopo ml 55 da via Cannaguzzo a via Branchise lato dx)
Via	FONDI II°		vicinale	X	X (da via Pascoli per ml 723 verso il Rigoncello lato dx; dopo ml 50 da via Pascoli e per ml 673 verso il Rigoncello lato sx)
Via	FORO BOARIO		comunale	X	
Via	FOSCOLO	UGO	comunale	X	
Via	GARIBALDI	GIUSEPPE	comunale	X	
Via	GIORDANO	BRUNO	comunale	X	
Via	GIOTTO DI BONDONE		comunale	X	
Via	GIOVANNI XXIII		comunale	X	
Via	GIUSTI	GIUSEPPE	comunale	X	
Via	GOBBI	CARLO	vicinale	X	
Via	GOBETTI	PIERO	comunale	X	
Via	GORIZIA		comunale	X	
Via	GRAMSCI	ANTONIO	comunale	X	
Via	GRANDI	ACHILLE	comunale	X	
Via	GUALDO		vicinale	X	
Via	ISONZO		comunale	X	

Via	KENNEDY	JOHN FITZGERALD	provinciale (da Via Roma a Via Pascoli)	X	
Via	KENNEDY	JOHN FITZGERALD	comunale (da Via Montana- ri a Via Pascoli)	X	
Via	LAMARMORA	ALESSANDRO	comunale	X	
Via	LAMA	LUCIANO	comunale	X	
Rotato- ria	LAMA	LUCIANO	comunale	X	
Via	LASAGNA		comunale	X	
Via	LEOPARDI	GIACOMO	comunale	X	
Via	LEVI-MONTALCINI	RITA	comunale	X	
Via	LORENZINI	EZIO	comunale	X	
Via	LORETO		comunale	X	
Via	LUNEDI	ANTONIO	comunale	X	
Via	MAESTRI	CECCHINO	comunale	X	
Largo	MAESTRI	MARINO	comunale	X	
Via	MALBONA		comunale	X	X (per mt 40 circa dopo via Montanari lato dx, a mt 35 circa prima di via Soprarigossa; da via Montanari lato sx a ml 35 circa prima di via Soprarigossa)
Via	MALVASIA		comunale		X
Via	MANCINI	ERMINIA	comunale	X	
Via	MANZONI	ALESSANDRO	comunale	X	
Via	MARCONI	GUGLIELMO	comunale	X	
Via	MARONCELLI	PIERO	comunale	X	
Piazza	MARTIRI D'UNGHE- RIA		comunale	X	
Via	MARZABOTTO		comunale	X	
Via	MASCAGNI	PIETRO	comunale	X	
Via	MASINA	GIULIETTA	comunale	X	
Via	MATTEOTTI	GIACOMO	comunale	X	
Via	MAZZINI	GIUSEPPE	comunale	X	
Via	MERANO		comunale	X	
Via	MICHELANGELO Buonarroti		comunale	X	
Via	MONTEGRAPPA		comunale	X	
Via	MONTANARI		provinciale	X	X (dal civ 890 a via Mal- bona e dal civ 1590 al confine lato dx; dal civ 467 a via Mal-

					bona e dal civ 1709 al confine lato sx)
Via	MONTELLO		comunale	X	
Via	MONTI	VINCENZO	comunale	X	
Piazza	MORO	ALDO	comunale	X	
Via	NENNI	PIETRO	comunale	X	
Via	NIEVO	IPPOLITO	comunale	X	
Via	OSOPPO		comunale	X	
Via	PADRE VICINIO DA SARSINA		comunale	X	
Via	PAGANINI	NICOLO'	comunale	X	
Via	PASCOLI	GIOVANNI	comunale (da Piazza Il Ri- sorgimento a Via Kennedy)	X	
Via	PASCOLI	GIOVANNI	provinciale (da Via Kennedy al confine comu- nale)	X	X (dal civ. 987 lato sx al confine ; dal civ 836 lato dx al confine)
Via	PASCUCCI	SILVIO	comunale	X	
Rotato- ria	PASCUCCI	SILVIO	comunale	X	
Via	PERTICARI	GIULIO	comunale	X	
Piazza	PERTINI	ALESSANDRO	comunale	X	
Via	PETRARCA	FRANCESCO	comunale	X	
Via	PIAVE		comunale	X	
Via	PISTELLI	N.	comunale	X	
Via	PRACONI	LUIGI	comunale		X
Via	1° MAGGIO		comunale	X	
Via	PROCUCCI	CLEANTO	comunale	X	
Largo	POLONI	DON GIOVANNI	comunale	X	
Via	PUCCINI	GIACOMO	comunale	X	
Via	IV NOVEMBRE		comunale	X	
Piazza	XV OTTOBRE 1944		comunale	X	
Via	RAFFAELLO Sanzio		comunale	X	
Via	RAVALDINI	ANTONIO	comunale	X	
Via	RIGONCELLO		comunale	X	
Via	ROMA		comunale	X	
Vicolo	ROMA		comunale	X	
Via	ROMAGNA		comunale	X	
Via	RONCOLO		comunale	X	

Piazza	ROSSA	GUIDO	comunale	X	
Via	ROSSELLI, F.LLI	CARLO E NELLO	comunale	X	
Via	ROSSINI	GIOVACCHINO	comunale	X	
Via	ROVERETO		comunale	X	
Via	SABOTINO		comunale	X	
Via	SAURO	NAZARIO	comunale	X	
Via	SCIESA	AMATORE	comunale	X	
Piazza	II RISORGIMENTO		comunale	X	
Via	SENIGALLIA		comunale	X	
Via	SEVERI	PAOLINO	comunale	X	
Largo	SIROLI	DON GIOVANNI	comunale	X	
Via	SOPRA RIGOSSA		comunale (da via Kennedy a via Malbona)	X	
Via	SOPRA RIGOSSA		vicinale (da via Malbona in avanti)	X	X (da mt 35 circa prima del civ 1577 lato dx e sx fino al confine)
Via	SOTTO RIGOSSA		comunale	X	X (dal civ 501 lato dx al confine; dal civ 547 lato sx al confine)
Via	SOZZI	GASTONE	comunale	X	
Via	TAGLIAMENTO		comunale	X	
Via	TASSO	TORQUATO	comunale	X	
Via	TAVOLICCI		comunale	X	
Piazza	TOGLIATTI	PALMIRO	comunale	X	
Via	TRENTO		comunale	X	
Via	TRIESTE		comunale	X	
Via	TURATI	FILIPPO	comunale	X	
Largo	TURATI	FILIPPO	comunale	X	
Via	UDINE		comunale	X	
Via	VITTORIO VENETO		comunale	X	
Via	XXV APRILE		provinciale	X	
Vicolo	XXV APRILE		comunale	X	
rotatoria	XXV APRILE		provinciale	X	
Via	VERDI	GIUSEPPE	comunale	X	
Via	VERDI	GIUSEPPE	provinciale	X	
Vicolo	VERDI	GIUSEPPE	comunale	X	
Via	VERSARI	IRIS	comunale	X	
Via	VETRETO		comunale		X
Via	VIOLE		comunale	X	X

					(dal civ 158 lato dx e sx alla via Sottorigossa)
Via	ZOFFOLI	ANTONIO	comunale	X	

ALLEGATO B: Prospetto delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TARIFE STANDARD CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019	
<u>Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti</u>	
Tariffa giornaliera standard	€ 0,700
Tariffa oraria standard	€ 0,078

Tipologia di occupazione di suolo pubblico	Coefficiente	Tariffa
<u>I categoria: CENTRO ABITATO</u>		
Tariffa giornaliera mercati	0,77450	€ 0,5422
Tariffa giornaliera mercati ORARIA	0,77450	€ 0,0602
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale: riduzione del 40%	0,46470	€ 0,3253
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale: riduzione del 40% ORARIA	0,46470	€ 0,0361
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale superiore a 15 giornate	0,23235	€ 0,1626
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale superiore a 15 giornate	0,23235	€ 0,0181

<u>II categoria: AREE PERIFERICHE</u>		
Tariffa giornaliera mercati	0,69700	€ 0,4879
Tariffa giornaliera mercati ORARIA	0,69700	€ 0,0542
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale: riduzione del 40%	0,41820	€ 0,2927
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale: riduzione del 40% ORARIA	0,41820	€ 0,0325
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale superiore a 15 giornate	0,20910	€ 0,1464
Occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale superiore a 15 giornate ORARIA	0,20910	€ 0,0163

Posteggi forniti di allaccio di energia elettrica ecc. *	€ 50,00 annui
--	---------------

*la tipologia prevista è applicata ogni volta in aggiunta al coefficiente di riferimento per le occupazioni che ne usufruiscono